



**TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo al n. 8673/2014 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data 26-30/09/2014 (n. 5/2014 Cron. Avv. Michelangelo Ortore, autorizzato con delibera n. 4/2014 del 07.07.2014 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53)

da

[REDACTED], con sede in [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, P. IVA [REDACTED] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gian Alberto TUZZATO e Alberto RADIN, del Foro di Padova, Stefano D'APOLITO, Stefano LOVATI e Michelangelo ORTORE, del Foro di Bolzano, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Massimo ZOCCA, in Vicenza - Galleria Porti n. 4, come da mandato a margine dell'atto di citazione.

attrice

contro

[REDACTED], con sede in [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] C.F. e P. IVA [REDACTED]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED]
[REDACTED] con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in [REDACTED]
[REDACTED] come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

convenuta

In punto: contratti bancari.

All'udienza dell'08.02.2019 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:

CONCLUSIONI ATTRICE:

██████████ *ut supra* rappresentata e difesa, così precisa le proprie
conclusioni

Voglia l'adito Tribunale, *contrariis rejectis*

Nel merito:

- accertare e dichiarare, previa individuazione del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia addebito per interessi, spese, commissioni e competenze per effetto della pattuizione e/o applicazione di interessi in violazione del disposto di cui alla L. n. 108 del 1996 e dell'art. 1815 cod. civ., perché eccedenti il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento e, per l'effetto, depurarsi il conto corrente promiscuo n. 163686 ed il conto corrente c.d. anticipi/sbf n. 8000077 in applicazione dell'art. 1815, comma 2, cod. civ.;

- accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati di ricalcolo effettuato in sede di CTU tecnico-contabile svolta in corso di giudizio dei saldi relativi ai rapporti di conto corrente promiscuo n. 163686 e del conto corrente c.d. anticipi/sbf n. 8000077 e, per l'effetto, ricalcolare il saldo bancario effettivo in € 158.859,36 a credito di ██████████

- condannare ██████████, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione in favore di ██████████ delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse e pari alla somma di € 158.859,36 accertata in sede di CTU tecnico-contabile, ovvero pari alla diversa somma - maggiore o minore - che sarà ritenuta equa o di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;

- accertare e dichiarare che, per effetto dell'indebito pagamento di somme da parte di ██████████ ██████████ in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, non vanta alcun diritto di credito nei confronti di ██████████

In ogni caso:

- con refusione di spese e compensi professionali del presente giudizio, comprensivi di accessori come per legge e rimborso spese generali;

- con refusione dei compensi del Consulente Tecnico d'Ufficio nominato;

- non si accetta il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove.

CONCLUSIONI CONVENUTA:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto di ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, così giudicare:

IN VIA / PRELIMINARE:

- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di ripetizione, relativa a conto corrente in essere;

NEL MERITO:

In via principale:

- Accertata e dichiarata l'infondatezza delle doglianze e contestazioni mosse dall'attrice nei confronti di [REDACTED] respingere le domande proposte nel presente giudizio, dichiarando che nulla è dovuto alla [REDACTED] a qualsivoglia titolo e/o ragione.

In via subordinata

- Nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse domande, compensare le eventuali somme che risulteranno a debito della banca, con il maggior credito da questa vantato nei confronti di [REDACTED]

IN VIA ISTRUTTORIA:

- Su richiamano qui integralmente le osservazioni svolte dal consulente di parte alla CTU comunque svolta.

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese, diritti e onorari.

Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali ed ulteriori domande nuove che fossero solo oggi proposte dalla controparte.

**Concisa esposizione delle ragioni
di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione, notificato in data 26-30/09/2014, [REDACTED] (società operante nel settore della costruzione, vendita e noleggio di ponteggi, di seguito anche Azienda, pur mutuare la terminologia, cfr. *infra*, utilizzata nell'elaborato peritale del CTU) conveniva in giudizio avanti questo Tribunale [REDACTED] (di seguito, anche solo Banca), formulando nei confronti di quest'ultima, fatte le declaratorie d'invalidità del caso e previo ricalcolo / rettifica dei saldi dei rapporti di cui *infra*, domanda volta alla ripetizione delle somme che assumeva illegittimamente addebitate e/o riscosse dalla convenuta, maggiorate da interessi (al tasso legale o in subordine contrattuale), sul presupposto, in breve, dell'illegittima applicazione da parte della Banca, nel corso dei rapporti, di interessi, commissioni, spese, oneri non dovuti, oltre che di un invalido meccanismo di *jus variandi*.

Proponeva in proposito, premesso di aver intrattenuto con la convenuta il contratto di conto corrente promiscuo n. 163686 (conto corrente suddiviso in apertura di credito e anticipo s.b.f.) nonché il conto corrente c.d. anticipi n. 8000077, le seguenti contestazioni:

- a) applicazione di interessi passivi eccedenti il tasso soglia d'usura ex Legge n. 108/1996, discendendone, per disposizione dell'art. 1815, 2° comma, c.c., in riferimento alla Legge n. 108/2006 (e successive integrazioni e/o modifiche, tra cui la norma di interpretazione autentica del d.l. 29.12.2000 n. 394, convertito in legge 28.02.2001), che alcun interesse fosse dovuto;
- b) mancata pattuizione di interessi in misura ultralegale (sul presupposto in sintesi di un difetto di forma dei contratti di conto corrente, in quanto - e ove - mancanti del consenso scritto di entrambe le parti contrattuali);
- c) indebita applicazione delle commissioni di massimo scoperto;
- d) indebita applicazione delle spese;
- e) erronea ed illegittima applicazione dei giorni valuta;
- f) illegittima applicazione dello *jus variandi*;
- g) applicazione illegittima di interessi anatocistici.

Si costituiva la convenuta [REDACTED] la quale – premettendo che i due contestati rapporti contrattuali, accesi in data 01.03.2006 presso la filiale di Bolzano, risultavano ancora aperti; e non mancando di stigmatizzare il fatto che l'Azienda, dopo aver regolarmente operato per circa otto anni con [REDACTED] financo riconoscendo con lettera 18.04.2012 del proprio legale l'esposizione debitoria maturata, con richiesta di ripianamento del debito, accolta dalla Banca che procedeva all'innalzamento della linea di fido ad euro 75.000,00 – in breve deduceva in replica:

- l'inammissibilità delle domande di condanna essendo allo stato entrambi i rapporti ancora aperti;
- la validità degli interessi applicati e della clausola di capitalizzazione periodica, in quanto pattuizioni legittime e conformi al dettato normativo di cui al riformato art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 342/99, modificativo dell'art. 120 T.U.B., ed alla delibera CICR del 09.02.2000;
- la legittima applicazione della commissione di massimo scoperto, la sua esatta determinazione / determinabilità, la precisa individuazione della *ratio* e funzione della stessa, la sua non computabilità ai fini della rilevazione del "tasso soglia";
- l'assoluta genericità della doglianza riferita all'applicazione dei giorni valuta, posto tra l'altro che la regolamentazione delle condizioni economiche dei rapporti intrattenuti dalle parti risultava documentata in atti;

- l'inattendibilità della perizia econometrica allegata da parte attrice, che peraltro faceva improprio riferimento al TAEG (riferibile al credito al consumo) e non invece al TEG, cui si doveva unicamente aver riguardo nella formula di calcolo delineata in base alle "istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" della Banca d'Italia.

Su tali premesse concludeva, in via preliminare, perché venisse dichiarata inammissibile la domanda di ripetizione e, nel merito, per il rigetto delle domande avversarie; in via di subordine, in ipotesi di anche parziale accoglimento di dette domande, instava per la compensazione di somme risultate a debito della Banca con il maggior credito dalla stessa vantato verso [REDACTED]. Così essenzialmente impostato il contraddittorio, assegnati alle parti termini per memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., veniva disposta CTU contabile, affidata al dott. Uberto Noro, chiamato a rispondere agli articolati quesiti di cui all'ordinanza in atti (che qui si richiama).

Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva infine trattenuta in decisione all'udienza dell'8 febbraio 2019, alla quale i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, venendo loro assegnati termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.

Tutto quanto sopra rappresentato e premesso, ad avviso del giudicante le domande proposte dall'attrice devono essere accolte nei limiti e per le ragioni che si vengono ad esporre.

Preliminarmente deve osservarsi come la materia del contendere vada sostanzialmente circoscritta alla verifica dell'eventuale sussistenza, nei rapporti bancari a scrutinio, della previsione e/o applicazione di interessi passivi usurari, ossia superiori al tasso soglia d'usura ex Legge n. 108/1996, in particolare *sub specie* di usura originaria o *ab initio*, e delle relative conseguenze in punto obblighi restitutori (o almeno di rettifica/ricalcolo dei saldi dei rapporti, come da domanda subordinata di mero accertamento, proposta da parte attrice con memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.).

La maggior parte delle domande (e sottese deduzioni) prospettate dall'attrice sembrano invero destinate ad essere disattese o comunque rimangono non risolutive.

Muovendo dalla questione dell'anatocismo, considerato che si tratta di rapporti accesi entrambi nell'anno 2006, se è pur vero che il CTU (cfr. pag. 25 elaborato) ha rilevato che nulla è detto nei contratti sottoscritti circa la periodicità della capitalizzazione degli interessi, nondimeno i rapporti risultano aver avuto un'attuazione conforme al riformato art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 342/99, modificativo dell'art. 120 T.U.B., ed alla delibera CICR del 09.02.2000, ossia ad un assetto normativo che aveva stabilito la possibilità di legittima capitalizzazione periodica degli

interessi a condizione della previsione di medesima periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori nello stesso rapporto.

Orbene, il CTU ha rilevato come il prospetto di liquidazione, fin dal 1° trimestre di vigenza dei rapporti, evidenzi la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi dare che avere, con ciò, inferendo, che l'eguale periodicità venisse ad essere confermata (sempre pag. 25 elaborato).

In ordine poi alle contestazioni dell'indebita applicazione delle spese, dell'erronea ed illegittima applicazione dei giorni valuta ed, in sintesi e complessivamente, alle censure afferenti all'assetto regolamentativo, economico-giuridico, del rapporto bancario, il consulente ha rilevato che, per quanto riguarda sia il conto corrente ordinario che il conto anticipi, la documentazione presente nel fascicolo di causa (pag. 1 contratti) riporta *"numerose condizioni economiche che, per quanto non appaiano esaustive di tutte le fattispecie possibili, ...risultano contenere condizioni economiche regolanti il rapporto in misura sufficiente da poter affermare che sia esistita tra le parti la pattuizione scritta delle condizioni a base dei rapporti"* (pag. 25 elaborato).

Quanto alla pure stigmatizzata operatività dei giorni valuta rileva il giudicante che si tratta di censura affetta da assoluta genericità.

Altro motivo di doglianza sollevato dall'attrice concerne l'asserito indebito originato dall'applicazione delle commissioni di massimo scoperto.

Anche tale motivo di doglianza non parte risolutivo.

Detta commissione veniva tradizionalmente considerato come istituto costituente la remunerazione del maggior costo che la banca sopporta per essere obbligata a tenere a disposizione dell'affidato le somme, ossia una determinata giacenza liquida per le possibili richieste degli affidati, trovando in questa sua funzione coerente causa giustificatrice.

È pur vero (con specifico rilievo, per quel che qui interessa, alla possibile incidenza delle commissioni sul computo del tasso d'interesse per la verifica dell'osservanza del tasso soglia) che con la Legge n. 2 del 28.01.2009 all'art. 2 bis era stato disposto che *"gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 del codice civile, dell'art. 644 del codice penale e degli artt. 2 e 3 della legge 7 marzo 1996 n. 108"*.

Tale disposizione, peraltro, non potrebbe trovare un'applicazione retroattiva (ed il rapporto a scrutinio si è sviluppato almeno per una prima parte nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 2/2009) tanto è vero che la Banca d'Italia aveva provveduto, nel mese di agosto 2009, a dettare delle istruzioni in base alle quali, nel periodo transitorio dall'01.07.2009 al

31.12.2009, "restano esclusi dal calcolo del TEG la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa".

Nel caso di specie inoltre i contratti in oggetto prevedevano detta commissione nelle allegate condizioni economiche.

In ordine alla questione concernente le modalità di computo dei tassi d'interesse per la verifica dell'eventuale eccedenza rispetto ai tassi soglia, questo giudicante concorda con la prospettazione teorica della convenuta, reputando corretta l'applicazione della c.d. "formula della Banca d'Italia".

Può al riguardo farsi rinvio ad analoghe pronunce di questo Tribunale, di cui vengono trascritti i seguenti significativi stralci:

"...la formula di calcolo del t.e.g. così come indicata dalla Banca d'Italia nelle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge dell'usura", è l'unica correttamente utilizzabile. Pregevole giurisprudenza ha rilevato che tale formula non solo è non tanto sia corretta, ma anzi l'unica attendibile (Tribunale di Milano, 23-12-2014). Il medesimo Tribunale ha in un'altra pronuncia evidenziato come il computo del TEG richieda l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della formula e che le indicazioni della Banca d'Italia appaiono non solo congrue ma anche ragionevoli. Significativamente conclude il giudice milanese, "non si ravvisano pertanto gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni" (Tribunale di Milano, 21-10-2014). Ben nota è d'altronde la natura di Banca D'Italia quale Organo di Vigilanza degli istituti di credito, i quali conseguentemente ne dovranno osservare le prescrizioni. Sarebbe perciò difficile pretendere un comportamento differente da quello previsto.... Proseguendo sul punto, si otterrebbe una situazione ove la banca è costretta ad un comportamento differente rispetto quanto prescritto dall'Organo di Vigilanza per non rispondere di eventuali illeciti in merito all'applicazione dei tassi in misura usuraria: Tale comportamento sarebbe inesigibile (Tribunale di Torino, 17-02-2014). Escludendo la vincolatività o meglio tale unicità nel metodo di calcolo si creerebbe una situazione in cui "il giudice di merito potrebbe liberamente valutare quali, tra commissioni, remunerazioni e spese, siano gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del tasso effettivo praticato in un'operazione di finanziamento, per confrontare il valore risultante con la soglia di usura"... Tale situazione sarebbe in contrasto con la ratio stessa del meccanismo del c.d. "Tasso soglia", che dovrebbe porsi quale semplice ed incontestabile metodo di raffronto, oggettivo per l'appunto, attraverso il quale si possa con chiarezza affermare l'usurarietà o meno del rapporto oggetto di causa....".

In sintesi, è dell'avviso questo giudicante che diversamente si verrebbe a introdurre nel complessivo sistema giuridico-economico una distonia tale da compromettere la coerenza nel rilievo di possibili situazioni di usura nell'instaurazione e/o attuazione di un rapporto bancario, in quanto da un lato i tassi medi di mercato verrebbero determinati trimestralmente da Banca d'Italia con un dato meccanismo di rilevamento e, dall'altro, per ogni singola operazione l'eventuale superamento del tasso soglia dovrebbe essere ancorato a dati disomogenei e discendenti da differente meccanismo.

Mentre il confronto *ex post* dell'eventuale superamento del tasso soglia presuppone *"l'omogeneità tra il valore medio e quello relativo alla singola operazione"*.

Tanto puntualizzato in ordine alla suddetta questione, un tale approdo valutativo ad ogni modo nella fattispecie non rimane utile più di tanto alle ragioni della Banca convenuta.

Invero, anche applicando la formula sopra indicata (e senza aderire alla diversa formula c.d. matematico-finanziaria), il consulente dott. Noro ha ravvisato la sussistenza nei rapporti in oggetto di usura originaria o pattizia, sia considerando la pattuizione del tasso effettivo, che quella del tasso nominale (cfr. pagg. 22, 23, 35 elaborato peritale).

Più in dettaglio, con riguardo al contratto di apertura del conto corrente n. 163686, il CTU ha potuto accertare che *"le condizioni contrattuali riportate configurerebbero la fattispecie di usura ab initio, e pertanto interessi, spese ed oneri connessi con l'erogazione del credito a suo tempo addebitati dovrebbero essere annullati"*, posto che:

- *"utilizzando la formula di Banca d'Italia, il tasso effettivo "iniziale" del contratto sarebbe pari al 15,50% sul nominale e al 16,225% sull'effettivo e quindi entrambi superiori al tasso soglia d'usura pari al 15,30%"*

- *"utilizzando la formula del TAEG, il tasso effettivo "iniziale" del contratto sarebbe pari al 15,50% sul nominale e al 16,225% sull'effettivo e quindi entrambi superiori al tasso soglia d'usura pari al 15,30%"*.

Ad analoghe conclusioni perviene il CTU con riguardo al conto anticipi n. 80000077, posto che:

- *"utilizzando la formula di Banca d'Italia, il tasso effettivo "iniziale" del contratto sarebbe quindi pari al 15,50% sul nominale e al 16,225% sull'effettivo e quindi entrambi superiori al tasso soglia d'usura sia per affidamenti sia maggiori che minori di euro 5.000"*

- *"utilizzando la formula del TAEG, il tasso effettivo "iniziale" del contratto sarebbe quindi pari al 15,50% sul nominale e al 16,225% sull'effettivo e quindi entrambi superiori al tasso soglia d'usura sia per affidamenti sia maggiori che minori di euro 5.000"*.

È pur vero che il consulente (cfr. pag. 23 elaborato) precisa ulteriormente che *il superamento del tasso soglia di usura ab initio è desumibile esclusivamente dalle condizioni riportate nei contratti di conto corrente e conto anticipi, ma non nello svolgimento effettivo dei rapporti* (la sottolineatura è stata aggiunta dall'Ufficio a fine di una migliore evidenziazione).

E conclude specificando che a voler considerare prevalente l'aspetto "formale" dei contratti, le pattuizioni inserite negli stessi configurerebbero la fattispecie di usura *ab initio*, mentre laddove si volesse considerare l'aspetto "sostanziale" dei rapporti si avrebbe, ma solo in alcuni periodi, l'ipotesi di usurarietà sopravvenuta con la riconduzione di interessi ed oneri alla soglia di usura.

E la convenuta – la quale, da quanto è dato comprendere, neppure contesta il dato puramente numerico dell'usura formale o pattizia (*ab initio*) – nelle proprie difese finali (cfr. pagg. 16 e segg. conclusionale) evidenzia di non aver mai applicato tassi usurari durante tutta la gestione dei rapporti bancari per cui è causa.

Inferendo poi che *"...fermarsi al dato letterale della norma rappresenterebbe una palese ed irreparabile ingiustizia per un istituto che ha dapprima permesso e poi alimentato la sopravvivenza e l'operatività di [redacted] e che poi, in occasione e a causa della crisi finanziaria di questa, si vede contestare nel peggiore dei modi la tenuta dei rapporti..."*.

L'argomento, che pure qualche rilievo potrebbe avere sotto il profilo della correttezza nella gestione dei rapporti creditizi (e di questo va effettivamente dato atto, per amore di verità e giustizia sostanziale, all'Istituto bancario convenuto), non risulta però decisivo.

E la difesa attorea ha buon gioco a replicare come nondimeno i rapporti bancari in discussione rimangano entrambi connotati da una pattuizione *ab origine* usuraria del saggio degli interessi passivi, nonché dalla violazione delle disposizioni disciplinanti la materia (ovvero l'art. 1815 cod. civ., la legge 7 marzo 1996 n. 108, che ha altresì modificato l'art. 644 c.p. disciplinante il reato di usura).

Invero la Legge 28 febbraio 2001 n. 24 - di conversione del D.L. 29 dicembre 2000 n. 394 - con norma di interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108 - ha sancito che *"ai fini dell'applicazione dell'art. 644 cp e dell'art. 1815, comma 2, cc, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono stati promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*.

Di talché, se il tasso soglia è violato (anche a livello di sola pattuizione, ancorché poi in fatto la previsione negoziale non venga applicata), trova comunque e ad ogni modo applicazione l'art. 1815 cod. civ., secondo cui, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e il finanziamento diventa a titolo gratuito.

Ora il consulente (cfr. pagg. 27, 35 elaborato peritale) ha accertato che il saldo a favore della Banca di € 6.073,95 dovrebbe essere rettificato di complessivi € 6.073,95, dando luogo ad un saldo pari ad € 158.859,36 a favore dell'Azienda.

Pure in questo caso il dato puramente numerico / aritmetico della rettifica non sembra in sé contestato dalla convenuta, la quale oppone invece altre contestazioni, di cui le principali sono costituite dalle seguenti:

1)- il CTU avrebbe erroneamente utilizzato nelle verifiche il c.d. metodo sintetico, reiteramente contestato dal c.t.p. di parte convenuta;

2)- ancora più in radice, la domanda di condanna alla ripetizione / restituzione dell'asserito indebita sarebbe comunque inammissibile, essendo entrambi i rapporti allo stato ancora aperti.

Il primo rilievo non appare ostativo all'utilizzabilità dell'accertamento contabile.

Premesso che detto metodo è stato utilizzato (ed espressamente autorizzato dal giudice su richiesta di chiarimenti del CTU) in considerazione della mancanza di alcuni documenti nel fascicolo di causa (cfr. allegato 5 elaborato) che non permettevano l'applicazione del c.d. metodo analitico, neppure pare che la Banca possa avere un effettivo e concreto interesse a sollevare l'eccezione (a meno di non voler pervenire al paradosso che la mancata disponibilità, in un rapporto di svolgimento pluriennale, di pochi estratti conto e/o riassunti scalari sia tale da precludere irrimediabilmente l'accertamento tecnico contabile).

Il CTU del resto, nel rispondere alle osservazioni del c.t.p. della convenuta, osserva che il metodo sintetico tendenzialmente (ossia nella maggior parte dei casi), considerando meno commissioni e spese di quelle effettivamente addebitate dalla Banca al Cliente, "avvantaggia" quest'ultima parte (il che vuol dire, inferisce il giudice, che a fronte di una domanda di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebita, risulta però di maggior favore proprio per la Banca).

Anche la seconda obiezione non pare meritevole di accoglimento.

Al CTU era stato richiesto di accertare se eventuali versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto avessero avuto funzione solutoria (nonché se eventuali addebiti operati dalla Banca in difetto delle condizioni economico-giuridiche comportassero l'esigenza di rettifica del saldo).

Orbene il consulente ha riscontrato la presenza di rimesse solutorie per l'importo di € 943.559,17 (rimesse contabilizzate nel conto anticipi s.b.f. nel periodo di esistenza del medesimo dal 1° trimestre 2006 al 1° trimestre 2011).

E ha concluso in proposito che *"Ai nostri fini l'indagine svolta sembra più che sufficiente in quanto l'indebita massimo individuato in questa Relazione (nel caso di considerazione dell'esistenza*

dell'usura *ab initio*) è pari ad euro 164.933,31 e le rimesse solutorie individuate con ragionevole certezza sono ampiamente sovrabbondanti (e capaci di "assorbire" anche eventuali rettifiche in negativo." (cfr. *amplius* pagg. 25/26 elaborato).

Ancora una volta il dato puramente numerico/aritmetico non viene fatto oggetto di specifica contestazione, confutazione o quantomeno rettifica da parte della convenuta.

In definitiva, e conclusivamente, la convenuta – previa declaratoria che le pattuizioni dei rapporti bancari in essere tra le parti, di conto corrente promiscuo n. 163686 e conto corrente c.d. anticipi/sbf n. 8000077, risultano inficiate dalla previsione di tassi d'interesse integrante usura *ab initio*; ricalcolato il saldo bancario effettivo in € 158.859,36 a credito dell'attrice [REDACTED] – va condannata, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., alla restituzione in favore dell'attrice di detta somma, maggiorata da interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo.

Così definite le questioni controverse, l'accollo delle spese processuali, liquidate come da dispositivo (ex D.M. 10.03.2014 n. 55, modulandole sullo scaglione di valore indeterminato basso, importi tariffari medi), non può che seguire l'ordinario criterio della soccombenza della convenuta, a carico della quale va dunque pure posto, in via definitiva e per l'intero, l'obbligo di rifusione delle spese di CTU.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede:

I) previa declaratoria che le pattuizioni dei rapporti bancari in essere tra le parti - conto corrente promiscuo n. 163686 e conto corrente c.d. anticipi/sbf n. 8000077 - risultano inficiate dalla previsione di tassi d'interesse integrante usura *ab initio*; ricalcolato il saldo bancario effettivo in € 158.859,36 a credito dell'attrice [REDACTED]

Condanna

la convenuta, [REDACTED] ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., alla restituzione in favore dell'attrice [REDACTED] dell'importo di € 158.859,36, maggiorato da interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo;

II) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali, liquidate in € 547,00 per anticipazioni, € 10.000,00 per compensi professionali, oltre a 15,00% spese generali, CPA ed IVA come per legge sull'imponibile;

III) pone le spese di CTU in via definitiva e per l'intero a carico della convenuta.

Così deciso in Vicenza, il 7 novembre 2019



IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario
Annalisa Montanaro

IL GIUDICE

(dott. Antonio Picardi)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13 NOV. 2019

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario
Annalisa Montanaro